

MISURA 7.5 AREE INTERNE INTERVENTO 7.5.1 AREE INTERNE: "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala"

**Domanda 1:** Atteso che il comma 12 dell'art. 41 del D.lgs 36/2023 stabilisce che "la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello (omissis)", si chiede se sia possibile elaborare tale tipologia progettuale al posto del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) nel caso in cui la proposta da candidare in risposta al Bando preveda esclusivamente la fornitura di beni e l'erogazione di servizi.

**Risposta 1**: Sì, come previsto dal comma 12 dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di proposte che prevedano esclusivamente la fornitura di beni e/o l'erogazione di servizi, è possibile elaborare una progettazione articolata in un unico livello.

**Domanda 2:** Nelle disposizioni attuative del Bando viene riportato che l'intervento dovrà concludersi entro 12 mesi dalla firma della lettera di concessione del sostegno, tuttavia nelle riunioni che codesto spettabile GAL ha tenuto con i Comuni beneficiari, è stato indicato il 30 giugno 2025 quale termine ultimo. Si chiede, pertanto, quale sia la tempistica da rispettare per la realizzazione del progetto.

Risposta 2: In merito alla tempistica di realizzazione del progetto, si fa riferimento alle Linee Guida inviate dal GAL dei Due Mari ai Comuni Beneficiari tramite PEC del 22/10/2024. In particolare, si precisa quanto riportato al punto 8 "TEMPISTICHE": "i progetti devono concludersi entro il 30 maggio 2025 e rendicontati entro il 30 giugno 2025, con riferimento alla circolare N.331071 del 16/05/2024 dell'AdG PSR Calabria 2014/2022."

Pertanto, il progetto dovrà essere completato entro il 30 maggio 2025, con la rendicontazione da presentare entro il 30 giugno 2025.

**Domanda 3:** Poiché l'importo massimo del progetto è pari a € 45.833,33, inferiore alle soglie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 36/2023 (inferiore a € 150.000,00 per lavori ed inferiore a € 140.000 per forniture e servizi), si chiede se nel dispositivo della delibera di approvazione della proposta progettuale si possa dare atto che, ai sensi dell'art. 37 comma 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 36/2023, non sussiste l'obbligo che l'opera sia inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e/o programma triennale di acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio.

Risposta 3: Sì, facendo riferimento alle soglie di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, per i progetti di importo inferiore alle soglie stabilite (€ 150.000,00 per lavori ed € 140.000,00 per forniture e servizi), non sussiste l'obbligo che l'opera sia inserita nel programma triennale delle opere pubbliche o nel programma triennale di acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 37, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 36/2023.

**Domanda 4:** Nel caso in cui gli investimenti in progetto consistono esclusivamente in servizi e forniture si chiede se nel dispositivo della delibera di approvazione della proposta progettuale si possa dare atto che non sussiste l'obbligo di redigere e approvare il Piano di Gestione.

**Risposta 4:** Sì, nel caso in cui il progetto consista esclusivamente in servizi e forniture, non sussiste l'obbligo di redigere e approvare il Piano di Gestione. Questo obbligo è previsto solo per i progetti che includono lavori pubblici, intesi come interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione o realizzazione di opere infrastrutturali o edilizie, come definiti dal D.Lgs. 36/2023.